SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 178**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 luglio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 1991.

Integrazione alla delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica on. Remo Gaspari . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

DECRETO 27 maggio 1991, n. 227.

Regolamento recante ulteriori modificazioni, riferite alle imprese agricole, al decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, concernente i criteri e le modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del Mezzogiorno che acquisiscono i servizi reali . . . . Pag. 3

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 8 aprile 1991, n. 228.

Regolamento per l'attuazione della direttiva della Commissione n. 88/35/CEE, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla legge 17 aprile 1989, n. 150, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva . . Pag. 5

DECRETO 11 luglio 1991.

Approvazione del trasferimento del complesso aziendale assicurativo della Card - Compagnia di assicurazione rami danni S.p.a., in Milano, alla Milano assicurazioni S.p.a., in Milano. Pag. 9

Ministero del tesoro

DECRETO 11 luglio 1991.

Designazione degli istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti ad enti locali ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1989, n. 403, e determinazione delle relative condizioni e modalità . . . . Pag. 10

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 3 luglio 1991.

Diminuzione delle percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri . . . . Pag. 11

Ministero del turismo e dello spettacolo

DECRETO 6 maggio 1991.

Revoca dei contributi concessi alla Giulietta e Romeo S.a.s. per la realizzazione del progetto «Hotel Giulietta e Romeo», alla Hotel Galvani S.r.l. per la realizzazione del progetto «Ampl. Hotel Galvani» e a Cazzola M.P. e Cazzola A.L. per la realizzazione del progetto «Ampl. e risan. Nord Hotel». Pag. 12

DECRETO 30 maggio 1991.

Annullamento della rettifica concernente la denominazione del concessionario «Impresa Chissotti Luigi», di cui al decreto ministeriale 21 maggio 1990 . . . . Pag. 13

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 24 luglio 1991.

Riduzione della tariffa delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale . . . . Pag. 13

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Estensione della vendita al pubblico della specialità medicinale denominata Retrovir ed elenco delle strutture pubbliche che possono prescriverla . . . Pag. 14

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163, recante: «Trasferimenti di ufficio di magistrati per assicurare la copertura di uffici giudiziari non richiesti» . . . . Pag. 22

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale a permutare alcuni immobili . . . . . . Pag. 22

Scioglimento della società cooperativa «I Cerbiatti - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma. Pag. 22

Provvedimenti concernenti società cooperative . . Pag. 22

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: 571° Elenco dei provvedimenti relativi a concessioni minerarie. Pag. 22

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad acquistare un terreno . . . . Pag. 22

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 22

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . Pag. 23

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 1991.

Integrazione alla delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica on. Remo Gaspari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Visto il proprio decreto in data 3 maggio 1991 con il quale il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica on. Remo Gaspari è stato, tra l'altro, delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 8 e 9 della legge n. 146 1990, nei casi di conflitto di lavoro riguardanti dipendenti pubblici dei comparti individuati con il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Ritenuta l'opportunità di integrare il decreto in data 3 maggio 1991, prevedendo la delega al Ministro per la funzione pubblica delle predette funzioni anche nei casi di conflitto di lavoro riguardanti i dipendenti dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Registro aeronautico italiano e del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Ad integrazione della delega conferita con il decreto in data 3 maggio 1991 richiamato in premessa, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, on. avv. Remo Gaspari sono delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 8 e 9 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 anche per i conflitti di lavoro riguardanti i dipendenti dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Registro aeronautico italiano e del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

91A3409

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 27 maggio 1991, n. 227.

Regolamento recante ulteriori modificazioni, riferite alle imprese agricole, al decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, concernente i criteri e le modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del Mezzogiorno che acquisiscono i servizi reali.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64 il quale prevede che alle piccole e medie imprese meridionali che acquisiscono i servizi reali è riconosciuto un contributo sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto 15 marzo 1988, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 23 giugno 1988, con il quale sono stati fissati i predetti criteri e modalità;

Visto il proprio decreto 25 giugno 1988, n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 29 agosto 1988, con il quale sono state apportate modificazioni al precedente decreto;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989, con il quale sono state apportate ulteriori modificazioni al citato decreto n. 222 del 1988;

Attesa la necessità di introdurre nuovi adeguamenti alle procedure di concessione ed erogazione dei contributi tenendo conto delle esigenze proprie delle imprese agricole e dei soggetti beneficiari delle attività di supporto all'agricoltura di cui alla delibera CIPE del 31 luglio 1986;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 556/91 Leg. del 22 maggio 1991);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, concernente criteri e modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttrici del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali, è ulteriormente modificato, limitatamente alle imprese agricole singole e associate o consociate nelle forme previste dalla delibera CIPE del 31 luglio 1986, come appresso:

a) il comma 2 dell'art. 3 è sostituito dal seguente: «La domanda, compilata secondo l'allegato schema di modulo è presentata all'Agenzia e ad uno degli istituti sopra indicati, il quale procede alla istruttoria e alla

verifica di congruità secondo i criteri fissati nell'art. 4, comma 1, e trasmette le risultanze all'Agenzia che, esplicate le verifiche di cui all'art. 4, comma 2, emette il provvedimento di concessione.»;

b) il punto 1) del comma 3 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«1) sintetica relazione in cui viene esplicitata l'utilità del servizio in relazione alle politiche di sviluppo dell'impresa, i contenuti del servizio che si intende acquistare, l'articolazione dettagliata dei costi previsti e dei tempi di utilizzo, nonché i risultati che si intendono conseguire attraverso il servizio.»;

c) i punti 2) e 11) del comma 3 dell'art. 3 sono soppressi;

d) la lettera *B)* dello schema di modulo di domanda allegato al decreto ministeriale 14 marzo 1988, n. 222, è modificata come segue:

«*B)* Richiede di poter beneficiare del contributo di cui all'art. 12, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64 e al decreto ministeriale del 15 marzo 1988, n. 222, per le seguenti attività di servizio relative a . . . . . .».

2. Entro quindici mesi dalla data del provvedimento di concessione, l'Agenzia, sulla base delle fatture presentate e debitamente quietanzate relative alle spese per l'acquisizione del servizio, eroga le somme relative nei limiti di spesa del provvedimento di concessione.

3. Prima dell'erogazione a saldo, in allegato alla documentazione finale di spese l'Agenzia acquisisce una relazione nella quale viene confermata la corrispondenza del programma di servizi proposto con i servizi utilizzati e la rispondenza della qualità dei servizi ai fabbisogni derivanti dalle politiche dell'impresa, nonché una dichiarazione dell'impresa che fornisce i servizi, per i quali è richiesto il contributo, di non averli a sua volta acquistati e che comunque, qualora ciò sia avvenuto, che tali servizi non sono stati oggetto di contributo all'atto del predetto acquisto.

Art. 2.

1. Restano ferme tutte le disposizioni del decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, e successive modifiche e integrazioni, non in contrasto con il presente regolamento

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 maggio 1991

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1991
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 350

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 12, comma 2, della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente: «2. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, localizzate nei territori meridionali che acquisiscano i predetti servizi, è riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni annui, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il predetto contributo è elevato al 70 per cento per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, anche per le attività di supporto all'agricoltura indicate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il contributo è elevato, altresì, al 75 per cento se i servizi sono forniti da imprese localizzate nel Mezzogiorno».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il D.M. n. 222/1988 reca: «Criteri e modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali».

— La delibera CIPE 31 luglio 1986 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 1986.

Nota all'art. 1:

— Le soppressioni, le abrogazioni e le modifiche previste dall'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del presente decreto si riferiscono unicamente alle procedure per la richiesta del contributo da parte delle imprese agricole singole o associate o consociate nelle forme previste dalla delibera CIPE del 31 luglio 1986, che acquisiscono servizi reali, fermo restando che nulla è innovato per quanto attiene i criteri e le modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttive non agricole del Mezzogiorno, che acquisiscono servizi reali. Per dette imprese non agricole continuano, pertanto, ad essere vigenti le norme dettate dal D.M. 15 marzo 1988, n. 222, così come integrate modificate dal D.M. 25 giugno 1988, n. 372, e dal D.M. 15 maggio 1989.

— Il testo dell'art. 3 del D.M. n. 222/1988, come modificato dal D.M. 25 giugno 1988, n. 372, dal D.M. 15 maggio 1989 e dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 3 *(Presentazione della domanda).* — La richiesta di contributo viene presentata dall'impresa con domanda all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e ad uno degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale.

La domanda, compilata secondo l'allegato schema di modulo è presentata all'Agenzia e ad uno degli istituti sopra indicati, il quale procede alla istruttoria e alla verifica di congruità secondo i criteri fissati nell'art. 4, comma 1, e trasmette le risultanze all'Agenzia che, esplicate le verifiche di cui all'art. 4, comma 2, emette il provvedimento di concessione.

Al modulo di domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) *sintetica relazione in cui viene esplicitata l'utilità del servizio in relazione alle politiche di sviluppo dell'impresa, i contenuti del servizio che si intende acquistare, l'articolazione dettagliata dei costi previsti e dei tempi di utilizzo, nonché i risultati che si intendono conseguire attraverso il servizio;*

2) (soppresso);

3) certificato attestante che la sede legale ovvero il domicilio del richiedente e la relativa impresa sono localizzati nel Mezzogiorno;

4) copia autenticata dello statuto vigente o patti sociali;

5) certificato attestante che il richiedente è iscritto da almeno un anno alla camera di commercio o al servizio dei contributi agricoli unificati;

6) per le imprese industriali, commerciali e di servizi, certificato dell'ispettorato del lavoro attestante il numero degli addetti impiegati stabilmente nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

7) situazione patrimoniale (alla data più recente possibile) o volume di affari risultante dalla posizione fiscale;

8) certificato del tribunale attestante la vigenza della richiedente, i rappresentanti legali e i relativi poteri; nel caso di imprese agricole certificato catastale di data non anteriore a tre mesi o copia del contratto di affitto del fondo;

9) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, autenticata dal competente ufficio tributario oppure corredata da dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'impresa, nella quale siano riportati la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA, l'anno di riferimento, i ricavi ed i costi totali, il reddito imponibile lordo;

10) dichiarazione sostitutiva di notorietà, da parte del legale rappresentante dell'impresa, attestante la non esistenza di legami economico-finanziari con le imprese che forniscono i servizi; qualora tali legami sussistano la dichiarazione deve indicare la natura e l'entità degli stessi;

11) (soppresso)».

— Il testo dell'allegato allo stesso decreto, come modificato dal D.M. 25 giugno 1988, n. 372, e dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«ALLEGATO

SCHEMA DI MODULO DI DOMANDA

A) Richiedente ....
Ragione sociale/ditta ....
Capitale sociale e sua composizione ....
Sede legale/domicilio ....
C.a.p. .... città ....
Via .... tel. .... telex ....
Unità produttiva/e ....
N. C.C.I.A. .... legale rappresentante ....
Qualifica ....

B) *Richiede di poter beneficiare del contributo di cui all'art. 12, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64 e al decreto ministeriale del 15 marzo 1988, n. 222, per le seguenti attività di servizio relative a* ....

C) Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del decreto ministeriale del 15 marzo 1988.

D) Dichiara sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza delle conseguenze di legge anche penali in caso di difformità dal vero, che:

1) le attività per le quali richiede il contributo rientrano in quelle indicate dal decreto di attuazione;

2) nell'anno .... ha beneficiato del contributo di cui trattasi per lire .... oppure: non ha beneficiato del contributo di cui trattasi;

3) non ha ottenuto o richiesto, per le stesse attività, altri contributi o agevolazioni finanziarie a valere sui fondi pubblici;

4) che il costo delle attività ammonta al netto I.V.A. a lire ....

E) Dichiara inoltre che la documentazione allegata corrisponde alla situazione di fatto allo stato.

F) Dichiara infine che:

1) i dipendenti risultano pari a .... unità alla data della presente domanda, come dall'unito certificato rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro;

2) il capitale investito risulta pari a lire .... alla data della presente domanda, come dall'unita situazione patrimoniale (alla data più recente possibile) sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;

3) *non sussistono collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, con altre imprese, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un medesimo gruppo imprenditoriale che complessivamente superi i prescritti limiti dimensionali;*

4) non sussistono pendenze fiscali e/o contributive, né relative all'osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi».

91G0263

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 aprile 1991, n. 228.

Regolamento per l'attuazione della direttiva della Commissione n. 88/35/CEE, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla legge 17 aprile 1989, n. 150, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 17 aprile 1989, n. 150, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva;

Vista la direttiva della Commissione n. 88/35/CEE del 2 dicembre 1987 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE;

Visto l'art. 10 della legge 17 aprile 1989, n. 150, che delega il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati *A*, *B* e *C* annessi a detta legge;

Considerando che per il progresso avutosi nella tecnica è necessario adeguare le norme armonizzate e i contrassegni di cui agli allegati *A*, *B* e *C* della sopracitata legge n. 150/1989;

Considerando che per le caratteristiche del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva deve essere previsto un periodo di transizione per consentire alle industrie di adeguarsi agli aggiornamenti apportati alle norme;

Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento di cui sopra in attuazione della direttiva della Commissione n. 88/35/CEE sopra citata;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 86/90 espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 159293 in data 26 marzo 1991;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Gli allegati *A* e *C* della legge 17 aprile 1989, n. 150, sono sostituiti dagli allegati *A* e *C* del presente decreto e l'allegato *B* della sopracitata legge è modificato in conformità all'allegato *B* del presente decreto.

Art. 2.

Sino al 1° gennaio 2005 il materiale elettrico di cui all'art. 1 della legge 17 aprile 1989, n. 150, può essere venduto e circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione, anche se si continuano ad

applicare le misure di cui agli articoli 2 e 3 della legge sopracitata, purché la conformità del materiale elettrico alle norme armonizzate sia comprovata da un certificato rilasciato, ai sensi dell'art. 8 della direttiva n. 82/130/CEE, prima del 31 dicembre 1988.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 aprile 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1991
Registro n. 13 Industria, foglio n. 119

ALLEGATO *A*

NORME EUROPEE E RELATIVE NORME CEI

I certificati rilasciati in applicazione del presente decreto sono detti di generazione B. La lettera B dovrà figurare in testa al numero d'ordine del certificato.

Norma CEI		TITOLO	Norma europea		
Numero	Data		Numero	Edizione	Data
CEI 31-8 Varianti V2	Marzo 1978 Novembre 1984	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: regole generali	EN 50 014 Modifiche 1 2 3 e 4	1	Marzo 1977 Luglio 1979 Giugno 1982 Dicembre 1982
CEI 31-5 Varianti V2	Marzo 1978 Novembre 1981	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: costruzioni immerse in olio «O».	EN 50 015 Modifica 1	1	Marzo 1977 Luglio 1979
CEI 31-2	Marzo 1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sovrapressione interna «p»	EN 50 016 Modifica 1	1	Marzo 1977 Luglio 1979
CEI 31-6 Varianti V2	Marzo 1978 Novembre 1981	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: costruzioni sotto sabbia «q»	EN 50 017 Modifica 1	1	Marzo 1977 Luglio 1979
CEI 31-1 Varianti V2 V3	Marzo 1978 Novembre 1981 Novembre 1984	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: custodie a prova di esplosione «d»	EN 50 018 Modifiche 1 2	1	Marzo 1977 Luglio 1979 Dicembre 1982
CEI 31-7 Varianti V2 V3	Marzo 1978 Novembre 1981 Novembre 1984	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sicurezza aumentata «e»	EN 50 019 Modifiche 1 2	1	Marzo 1977 Luglio 1979 Settembre 1983
CEI 31-9 Variante V1	Marzo 1978 Gennaio 1980	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sicurezza intrinseca «i»	EN 50 020 Modifica 1	1	Marzo 1977 Luglio 1979

Le suddette norme sono disponibili presso il CEI (Comitato elettrotecnico italiano) - Viale Monza, 259 - 20126 Milano

ALLEGATO B

Modifiche e aggiunte alle norme europee di cui all'allegato A

Appendice 1

MATERIALE ELETTRICO PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE DEL GRUPPO I

REGOLE GENERALI

(Norma europea EN 50 014)

Sostituire il testo del punto 6.3.1 della modifica n. 3 (dicembre 1982) della norma europea EN 50 014 con il testo seguente:

« 6.3.1. Materiale elettrico del gruppo I:

Le custodie in materia plastica la cui superficie proiettata in qualunque direzione supera 100 cm² o che comportano parti metalliche accessibili la cui capacità rispetto alla terra è superiore a 3 pF nelle condizioni più sfavorevoli, nella pratica devono essere progettate in modo che sia evitato ogni pericolo di accensione determinato da cariche elettrostatiche nelle condizioni di uso ordinarie, come pure durante la manutenzione e la pulizia.

Queste condizioni sono soddisfatte:

— con una scelta opportuna del materiale: la resistenza d'isolamento della custodia, misurata secondo il metodo illustrato al punto 22.4.7.8 della presente norma europea non deve superare:

- — 1 GΩ (23 ± 2 °C) e 50 ± 5 % di umidità relativa, o
- — 100 GΩ nelle condizioni di servizio estreme di temperatura e di umidità specificate per il materiale elettrico; il simbolo "X" in questo caso andrà riportato dopo gli estremi del certificato, come indicato al paragrafo 26.2.9;
- — ovvero con il dimensionamento, la forma e la disposizione e con altre misure di protezione: l'assenza di cariche elettrostatiche pericolose deve dunque essere dimostrata con test reali di accensione di una miscela aria-metano con 8,5 ± 0,5 % di metano.

Tuttavia, se il pericolo di accensione non può essere evitato in sede di progettazione, un etichetta d'avvertimento deve indicare le misure di sicurezza necessarie in servizio.

Appendice 2

Il testo dell'appendice 2 dell'allegato B della legge 17 aprile 1989, n. 150 è soppresso.

Appendice 3

Il testo dell'appendice 3 dell'allegato B della legge 17 aprile 1989, n. 150 viene mantenuto integralmente.

ALLEGATO *C*

MATERIALE ELETTRICO PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE DEL GRUPPO I

I. MARCHIO DISTINTIVO COMUNITARIO
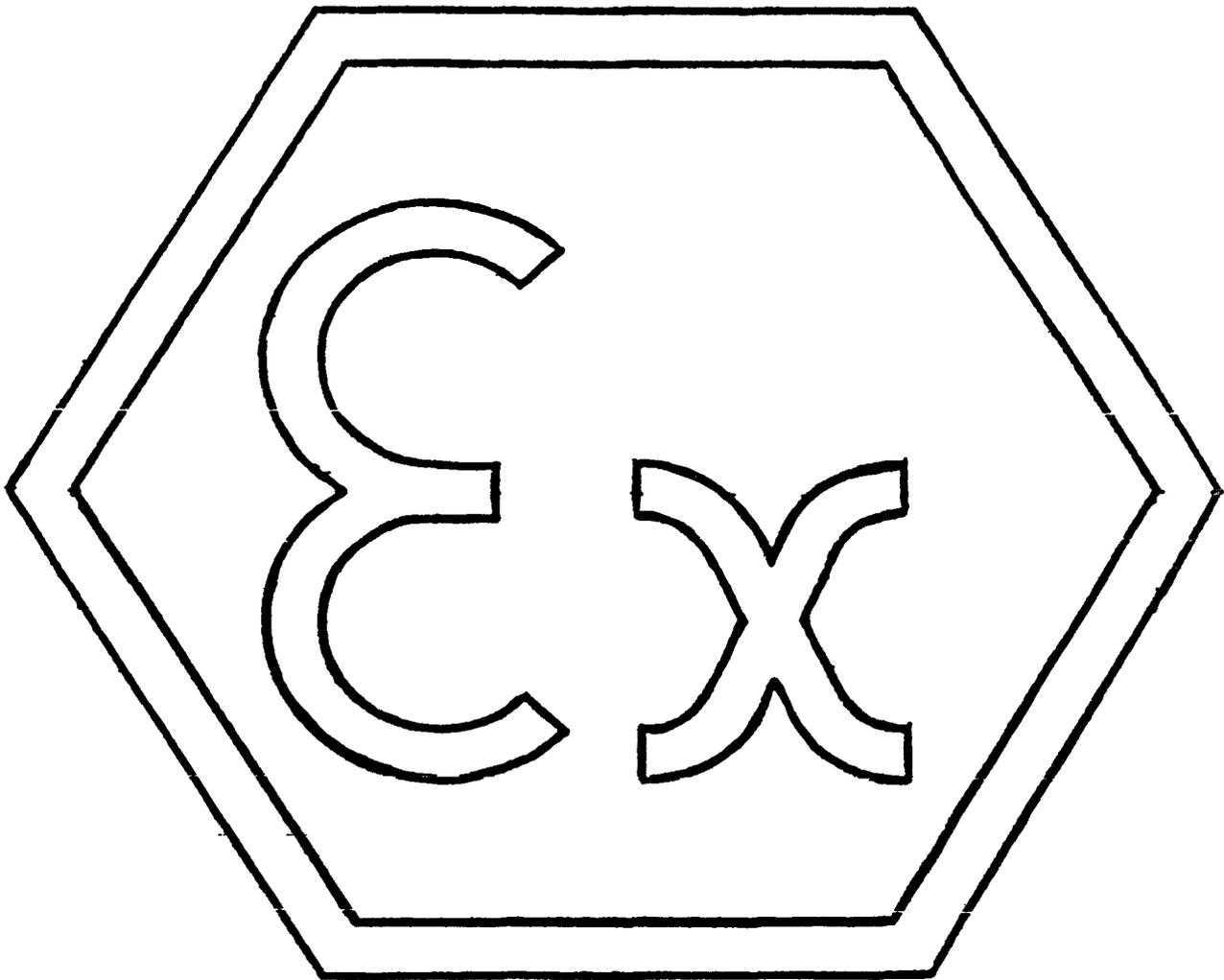
II. CONTRASSEGNO DEL MATERIALE ELETTRICO OGGETTO DI UN CERTIFICATO DI CONTROLLO

Qualora un tipo di materiale elettrico, non conforme alle norme armonizzate, abbia formato oggetto di un certificato di controllo previsto dall'articolo 9 il marchio distintivo comunitario deve almeno essere seguito dai seguenti simboli:

1. Il simbolo « S » per indicare che si tratta di materiale elettrico destinato a miniere grisutose, coperto da un certificato di controllo. Questo simbolo deve figurare immediatamente dopo il marchio distintivo comunitario, come indicato in seguito:

1 bis. Il simbolo I del gruppo del materiale.

2. Le ultime due cifre del numero indicante l'anno del rilascio del certificato di controllo.

3. Il numero di serie dell'anno di emissione del certificato di controllo.

4. Il nome e la sigla dell'organismo autorizzato al rilascio del certificato;
5. Il nome del costruttore o il marchio commerciale depositato;
6. La designazione del tipo fornito dal costruttore;
7. Il numero di fabbricazione;
8. Se il laboratorio di prova considera necessario indicare condizioni speciali per una utilizzazione sicura, si dovrà riportare il simbolo « χ » dopo gli estremi del certificato di prova;
9. Dati di targa previsti dalle norme specifiche delle costruzioni elettriche;
10. Ogni altra indicazione complementare ritenuta necessaria dall'organismo autorizzato al rilascio del certificato.
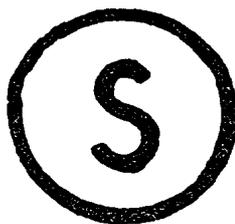
91G0274

DECRETO 11 luglio 1991.

Approvazione del trasferimento del complesso aziendale assicurativo della Card - Compagnia di assicurazione rami danni S.p.a., in Milano, alla Milano assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge;

Visto il regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare, l'art. 72 della suddetta legge;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1989, con il quale la predetta Milano assicurazioni S.p.a. è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa ad alcuni rami danni;

Visto il verbale della riunione in data 28 settembre 1990 del consiglio di amministrazione della Card - Compagnia di assicurazione rami danni S.p.a., con sede in Milano;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Milano assicurazioni S.p.a., tenutasi in data 21 novembre 1990;

Viste le istanze in data 10 dicembre 1990, con le quali le società interessate hanno chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del complesso aziendale assicurativo della Card - Compagnia di assicurazione rami danni S.p.a., comprensivo dell'intero portafoglio, alla Milano assicurazioni S.p.a.;

Vista la lettera in data 7 giugno 1991, n. 2571 Ris. Pres., con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio favorevole parere in merito all'accoglimento delle istanze di cui sopra;

Ritenuto che per il trasferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi, ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni di cui alla riunione di consiglio ed all'assemblea straordinaria citata nelle premesse, riguardanti il trasferimento del complesso aziendale assicurativo costituito dalla Card - Compagnia di assicurazione rami danni S.p.a., con sede in Milano, comprensivo dell'intero portafoglio, alla Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, nel territorio della Repubblica italiana, già concesse alla Card - Compagnia di assicurazione rami danni S.p.a., con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3324

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 *luglio* 1991.

Designazione degli istituti di credito abilitati ad effettuare finanziamenti ad enti locali ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1989, n. 403, e determinazione delle relative condizioni è modalità.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale»;

Visto, in particolare, l'art. 3 di detto decreto-legge, che autorizza le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto, nonché per gli altri fini ivi previsti, dando facoltà agli stessi enti locali di ricorrere, nelle more del perfezionamento della detta alienazione, a finanziamenti presso istituti di credito e demandando al Ministro del tesoro di provvedere, con proprio decreto, a designare gli istituti abilitati ad effettuare tali finanziamenti e a stabilire le relative condizioni e modalità;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono designati ad effettuare i finanziamenti di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, i seguenti enti creditizi:

1) le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (legge bancaria), e successive modificazioni;

2) gli istituti e le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

3) gli istituti e le sezioni di credito mobiliare di seguito indicate:

Consorzio di credito per le opere pubbliche - Crediop;

Istituto mobiliare italiano - I.M.I.;

Mediobanca - Banca di credito finanziario;

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Isveimer;

Efibanca - Ente finanziario interbancario;

Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine;

Centrobanca - Banca centrale di credito popolare;

Banco di Napoli - Sezione speciale per il credito industriale;

Banco di Sicilia - Sezione speciale per il credito industriale;

Credito industriale sardo - C.I.S.;

Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - Irfis;

Banca nazionale del lavoro - Sezione speciale per il credito industriale;

4) gli istituti di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese, di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1983, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742.

2. Gli interventi delle aziende di credito di cui al punto 1) devono avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e di vigilanza che ne regolamentano l'attività con particolare riferimento ai principi disciplinanti l'operatività oltre il breve termine.

Art. 2.

1. I finanziamenti di cui sopra potranno essere stipulati soltanto se la provincia, il comune o la comunità montana abbia dimostrato di aver dato concreto avvio alle procedure di alienazione del patrimonio disponibile, per i fini previsti dal citato decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, mediante la pubblicazione dell'atto formale di indizione del pubblico incanto.

2. L'importo di ciascun finanziamento non potrà eccedere il 60% del valore di stima del cespite o dei cespiti da alienare determinato dall'ufficio tecnico dell'ente venditore.

3. Le aziende e gli istituti finanziatori dovranno acquisire, a tutela del loro credito, garanzie reali su quei cespiti oggetto di alienazione a fronte dei quali è stato richiesto il finanziamento dalla provincia, dal comune o dalla comunità montana.

4. I finanziamenti di cui all'art. 1 avranno una durata non superiore a ventiquattro mesi comprensiva del periodo di preammortamento. Essi saranno comunque rimborsati — con una penale in ogni caso non superiore allo 0,50 per cento del residuo debito in linea capitale — non appena perfezionate le procedure per l'alienazione.

5. I finanziamenti saranno regolati ad un tasso fisso non superiore al parametro determinato bimestralmente per la quantificazione del tasso di riferimento, sulle operazioni di credito all'artigianato fino a diciotto mesi, in vigore all'atto della stipula del contratto di mutuo, con una maggiorazione di 50 centesimi.

Art. 3.

1. L'ammortamento dei finanziamenti di cui innanzi decorre dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo.

2. Le rate di ammortamento saranno corrisposte, in via posticipata, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

3. Gli eventuali interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso previsto per l'operazione di finanziamento, saranno corrisposti dagli enti mutuatari unitamente alla prima rata di ammortamento del finanziamento ed il loro importo sarà gravato degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

91A3389

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 luglio 1991.

Diminuzione delle percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevede, fra l'altro, la possibilità di diminuire, ogni due anni, le percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo a carico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui all'art. 10 primo comma, lettere *a)* e *b)*, della stessa legge, nonché la percentuale del contributo di solidarietà di cui allo stesso art. 10, sesto comma, quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate;

Visto il proprio decreto 11 marzo 1988, n. 125, con il quale è stata diminuita, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma, lettera *a)*, della legge n. 773/82 dal 10 al 7 per cento, nonché la percentuale del contributo di solidarietà di cui allo stesso art. 10, sesto comma, dal 3 al 2.10 per cento;

Esaminata la delibera n. 650/90 del 5/6 dicembre 1990 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri ha chiesto la ulteriore diminuzione, rispettivamente al 5 e al 2 per cento, delle percentuali di cui al predetto decreto nonché la diminuzione dal 3 al 2 per cento della percentuale di cui all'art. 10, primo comma, lettera *b)*;

Considerato che l'esercizio finanziario 1989 si sono entrambi verificati i due presupposti alternativamente previsti dall'art. 13, primo comma, della legge n. 773/82 per la diminuzione delle percentuali sopraindicate;

Viste le condizioni tecnico-finanziare della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta della Cassa stessa;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1991, le percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri sono diminuite rispettivamente dal 7 al 5 per cento e dal 3 al 2 per cento.

Con effetto dalla stessa data la percentuale del contributo di solidarietà di cui all'art 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è diminuita dal 2,10 al 2 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1991

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A3377

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 6 maggio 1991.

Revoca dei contributi concessi alla Giulietta e Romeo S.a.s. per la realizzazione del progetto «Hotel Giulietta e Romeo», alla Hotel Galvani S.r.l. per la realizzazione del progetto «Ampl. Hotel Galvani» e a Cazzola M.P. e Cazzola A.L. per la realizzazione del progetto «Ampl. e risan. Nord Hotel».

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1989 recante «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Veneto»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura la Giulietta e Romeo S.a.s. quale titolare di un contributo per la realizzazione del progetto «Hotel Giulietta e Romeo», la Hotel Galvani S.r.l. quale titolare di un contributo per la realizzazione del progetto «Ampl. Hotel Galvani» e Cazzola M.P. e Cazzola A.L. quali titolari di un contributo per la realizzazione del progetto «Ampl. e risan. Nord Hotel»;

Vista la nota del 23 ottobre 1990 con la quale la regione Veneto ha reso noto che i concessionari Giulietta e Romeo S.a.s. e Hotel Galvani S r.l. sono stati dichiarati decaduti dai benefici della legge n. 556/1988, e la nota del 5 aprile 1991 con la quale la suddetta regione ha comunicato la rinuncia da parte del concessionario Cazzola M.P. e Cazzola A.L. del contributo concesso di cui alla stessa legge n. 556/1988;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca dei contributi concessi;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso alla Giulietta e Romeo S.a.s. per la realizzazione del progetto «Hotel Giulietta e Romeo», quello concesso alla Hotel Galvani S.r.l. per la realizzazione del progetto «Ampl. Hotel Galvani» e quello concesso a Cazzola M.P. e Cazzola A.L. per la realizzazione del progetto «Ampl. e risan. Nord Hotel» di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 maggio 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1991
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 299

ALLEGATO

(*Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2*)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE VENETO

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Vicenza:					
Creazzo	Ampl. e risan. Nord Hotel Limitatamente alla seg. opera: - stralcio	Cazzola M.P. e Cazzola A.L.	2.199	474	24,9
Verona:					
Verona.	Hotel Giulietta e Romeo	Giulietta e Romeo S.a.s.	1.819	392	20,6
Verona.	Ampl. Hotel Galvani	Hotel Galvani S.r.l.	1.580	340	17,9

91A3391

DECRETO 30 maggio 1991.

Annullamento della rettifica concernente la denominazione del concessionario «Impresa Chissotti Luigi», di cui al decreto ministeriale 21 maggio 1990.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1990 con il quale si è provveduto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988 all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Lombardia;

Visto il proprio decreto 21 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1990, registro n. 6, foglio n. 162, relativo alla rettifica del decreto ministeriale 15 gennaio 1990;

Visti gli atti d'ufficio;

Ritenuto necessario provvedere all'annullamento della rettifica concernente la denominazione del concessionario, indicata nel suddetto decreto 21 maggio 1990, secondo quanto comunicato dalla regione Lombardia relativamente al progetto «Funivie Grigne Sciovie»;

Decreta:

Articolo unico

La rettifica relativa al concessionario «Impresa Chissotti Luigi», di cui al decreto ministeriale 21 maggio 1990, è annullata.

Rivive la precedente denominazione del concessionario «Funivie Grigne Sciovie» come indicato nel decreto ministeriale 15 gennaio 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 maggio 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1991
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 372

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE LOMBARDIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Como:					
Esino Lario.	Prog. svil. valdesino M/L-92	Funivie Grigne sciovie	13.376	4.026	211,4

91A3392

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 luglio 1991.

Riduzione della tariffa delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni (codice postale), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 30 aprile 1983, n. 137, recante modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 4 agosto 1984, n. 428, concernente l'integrazione del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente il rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 338, relativa alla modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, convertito con modifica dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che autorizza il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad accordare riduzioni delle tariffe delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990, con il quale sono state determinate le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni all'interno della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 20 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1990, con il quale sono state revisionate le tariffe delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale;

Vista l'ordinanza del TAR del Lazio n. 329/91 del 28 febbraio 1991, confermata in appello dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con ordinanza n. 404/91 del 26 aprile 1991, concernente la sospensione del predetto decreto ministeriale del 20 dicembre 1990;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 25 giugno 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1991, che ha confermato fino alla data del 31 luglio 1991 la riduzione nella misura del 50%, della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, concernente «Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica» convertito, con le modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 202;

Ritenuto opportuno confermare l'attuale livello di riduzione tariffaria, permanendo la situazione di incertezza nel settore delle stampe periodiche;

Decreta:

Art. 1.

La riduzione della tariffa ordinaria delle stampe perodiche spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è confermata nella misura del 50 per cento fino alla data del 31 dicembre 1991.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, per notizia al Garante dell'editoria e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1991

Il Ministro: VIZZINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1991
Registro n. 26 Poste, foglio n. 7

91A3390

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Estensione della vendita al pubblico della specialità medicinale denominata Retrovir ed elenco delle strutture pubbliche che possono prescriverla

Con decreto ministeriale 15 luglio 1991 è stata consentita la vendita al pubblico nelle farmacie della specialità medicinale (finora impiegata esclusivamente in ambiente ospedaliero) denominata Retrovir (zidomedina), registrata a nome della società The Wellcome Fundation Ltd di Londra, rappresentata in Italia dalla Wellcome Italia S.p.a.

La specialità medicinale predetta (presentata in confezioni da 100 capsule da 100 mg - codice n. 026697019, 40 capsule da 250 mg - codice n. 026697021) è stata collocata con decorrenza dal 1° agosto 1991 fra i farmaci del prontuario terapeutico del Servizio sanitario italiano (classe A) prevista dall'art 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/83, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Come stabilito dal richiamato decreto, le preparazioni di cui trattasi possono essere vendute solo su prescrizione delle strutture pubbliche a tal fine riconosciute, indicate nel seguente elenco e in eventuali successivi aggiornamenti.

ELENCO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE AUTORIZZATE A PRESCRIVERE LA SPECIALITÀ MEDICINALE «RETROVIR»

Codice identificativo (ad uso P A.)	Reparto	Istituto Ospedale	Città
222	—	Ospedale Costantino Cantù	Abbiategrasso
342	Divisione malattie infettive	Ospedale Miulli	Acquaviva delle Fonti
351	USL n. 2 Veneto	Ospedale Civile di Agordo	Agordo
041	—	Ospedale S. Giuseppe	Albano Laziale
187	Divisione malattie infettive	Opere pie ospitaliere	Alessandria
004	Clinica malattie infettive università	Ospedale Umberto I	Ancona
173	Divisione malattie infettive	Ospedale Civile Umberto I	Ancona
177	Servizio immunologico	Clinica med università di Ancona	Ancona
182	Servizio di virologia	Istituto di microbiologia	Ancona
368	—	Casa circondariale di Ancona	Ancona

Codice identificativo (ad uso P.A.)	Reparto	Istituto/Ospedale	Città
230	Divisione malattie infettive	Ospedale di Aosta	Aosta
286	—	Casa di reclusione Is Arenas	Arbus
256	Reparto medicina	Ospedale civile	Arco
226	Unità operativa malattie infettive	Ospedale di Arezzo	Arezzo
370	Servizio immunologia	Ospedale - USL n. 24	Ascoli Piceno
262	Divisione med. malattie infettive	Ospedale generale Mazzoni	Ascoli Piceno
188	Divisione malattie infettive	Ospedale Civile	Asti
234	Reparto malattie infettive	Ospedale civile USL n. 68	Asti
223	Divisione malattie infettive	Ospedale civile	Avellino
199	Oncologia medica	CRO Via Pedemontana	Aviano
248	Ospedale psichiatrico	Giudiziario Madia	Barcellona P.G.
133	Istituto malattie infettive	Policlinico di Bari	Bari
133	Clinica malattie infettive	Università di Bari	Bari
165	Istituto patologia medica	Università di Bari	Bari
215	Clinica med. II e malattie infettive	Istituto policattedra	Bari
243	Servizio coagul. assistenza emofilici	Policlinico di Bari	Bari
326	—	Direzione casa circondariale di Bari	Bari
381	USL n. 5 Bassano del Grappa	Ospedale civile	Bassano del Grappa
374	Direzione sanitaria	Ospedale civile	Belluno
367	Pediatria - USL n. 4 Veneto	Ospedale civile di Feltre	Belluno
078	Reparto malattie infettive	OORR Bergamo	Bergamo
355	—	Casa circondariale di Bergamo	Bergamo
186	Divisione malattie infettive	Ospedale degli Infermi	Biella
168	Laboratorio di microbiologia	Policlinico S. Orsola-Malpighi	Bologna
020	Divisione malattie infettive	Ospedale Maggiore	Bologna
021	Istituto malattie infettive	Ospedale S. Orsola	Bologna
022	Clinica dermatologica	Ospedale S. Orsola	Bologna
362	—	Casa circondariale di Bologna	Bologna
180	Servizio gastroenterologia	Ospedale Bellaria USL n. 29	Bologna
121	Reparto anestesia e rianimazione	Ospedale generale regionale di Bolzano	Bolzano
201	Sezione malattie infettive	Ospedale generale regionale di Bolzano	Bolzano
378	USL Centro Sud	Ospedale di Bolzano	Bolzano
027	Reparto di medicina	Ospedale di Bondeno	Bondeno
096	Ospedale SS. Trinità	USSL n. 54	Borgomanero
060	Primo centro di rianimazione	Ospedali civili di Brescia	Brescia
080	Seconda divisione medicina generale	Ospedali civili di Brescia	Brescia
162	Cattedra di immunologia	Università di Brescia	Brescia
081	Reparto medicina	Casa di cura città di Brescia	Brescia
083	—	USLL n. 41 Serv. 1	Brescia
079	Prima divisione malattie infettive	Ospedali civili di Brescia	Brescia
200	Direzione clinica malattie infettive	Ospedali civili di Brescia	Brescia
303	Direzione casa circondariale	Sezione di reclusione	Brescia
324	Centro prov. profilassi epatite	Ospedale Antonino Di Summa	Brindisi
209	Divisione med. sezione malattie infettive	Ospedale regionale Antonino Di Summa	Brindisi
319	—	Casa circondariale Brissogne	Brissogne
089	Unità operativa malattie infettive	Presidio ospedaliero Busto Arsizio USL n. 8	Busto Arsizio
327	—	Casa circondariale Busto Arsizio	Busto Arsizio
268	USL n. 7	Ospedale di Pergola	Cagli
136	Divisione malattie infettive	Ospedale SS. Trinità	Cagliari
166	Istituto farm. e pat. biochimica	Università di Cagliari	Cagliari
137	Divisione onc medica I	Ospedale Armando Businco	Cagliari
167	Cattedra genetica/istituto cl. medica	Università di Cagliari	Cagliari

Codice identificativo (ad uso P.A.)	Reparto	Istituto/Ospedale	Città
216	Centro microcitemici	USL n. 21	Cagliari
210	Sezione autonoma malattie tropicali e virali	Ospedale SS. Trinità USL n. 21	Cagliari
170	Divisione ematologia	Ospedale Oncologico USL n. 21	Cagliari
287	Clinica medica I	Istituto di medicina interna	Cagliari
346	Centro per l'emofilia	Istituto per la microcitemia	Cagliari
221	Centro clinico	Casa circondariale	Cagliari
314	Divisione malattie infettive	Ospedale Gravina S. Pietro	Caltagirone
142	Divisione malattie infettive	USL n. 16	Caltanissetta
304	—	Casa circondariale di Caltanissetta	Caltanissetta
150	—	Presidio ospedaliero A. Cardarelli	Campobasso
369	—	Casa circondariale	Campobasso
109	Divisione chirurgica	USL n. 20 Ospedale civile Pietro Cosma	Camposampiero
189	Divisione malattie infettive	Ospedale S. Spirito	Casale Monferrato
297	—	Ospedale psichiatrico giud. Filippo Saporito	Caserta
240	Divisione malattie infettive	Presidio ospedaliero USL n. 15	Caserta
106	Servizio immun. assist. emofilici USL n. 13	Ospedale civile S. Giacomo Apostolo	Castelfranco Veneto
107	Divisione neurologia	Ospedale civile S. Giacomo Apostolo	Castelfranco Veneto
296		Direzione casa circondariale	Castrovillari
138	Seconda divisione malattie infettive	Presidio Garibaldi	Catania
139	Istituto medicina interna e patologia medica	Università	Catania
348	Medicina in. e d'urgenza Università di Catania	Ospedali riuniti S. Maria e Villarmosa	Catania
364	Clinica pediatrica del Policlinico	Università di Catania	Catania
217	Divisione malattie infettive	Ospedale Vittorio Emanuele USL n. 35	Catania
228	Prima divisione malattie infettive	Ospedale Garibaldi USL n. 34	Catania
007	Ematologia C. Sangue	USL n. 18 Ospedale civile A. Pugliese	Catanzaro
006	Divisione malattie infettive	USL n. 18 Ospedale civile A. Pugliese	Catanzaro
375	USL n. 18 di Chiavari	Ospedale	Chiavari
322	—	Casa circondariale di Chiavari	Chiavari
171	Divisione medicina generale	Ospedali riuniti S. Annunziata	Chieti
302	—	USL n. 4 Presidio ospedaliero S. Annunziata	Chieti
373	USL n. 19 del Mediobrenta	Presidio ospedaliero	Cittadella
353	USL RM 21 unità operativa AIDS	Ospedale civile	Civitavecchia
087	Divisione malattie infettive	USSL n. 11 ospedale S. Anna	Como
183	Reparto malattie infettive	Ospedale civile dell'Annunziata	Cosenza
249	Ospedale Santa Marta	USL n. 53	Crema
233	Sezione infettivi	Ospedale Cremona USL n. 51	Cremona
245	Nucleo operativo tossicodipendenti	—	Cremona
203	Divisione medicina	Ospedale di Crotone	Crotone
098	Divisione infettivi	Ospedale Villa S. Croce USL n. 58	Cuneo
291	Spec. malattie infettive	Casa circondariale di Cuneo	Cuneo
105	Reparto medicina generale	Ospedale S. Biagio	Domodossola
030	Reparto malattie infettive	Presidio ospedaliero Umberto I USL n. 19	Enna
028	Sezione malattie infettive	Ospedale infermi di Faenza	Faenza
176	Divisione malattie infettive	Ospedale unificato Fermo-Porto S Giorgio	Fermo
024	Divisione malattie infettive	Arcispedale S. Anna	Ferrara
026	Istituto patologia medica	Università di Ferrara	Ferrara
025	Divisione medicina generale	Arcispedale S. Anna	Ferrara
376	—	Casa circondariale di Ferrara	Ferrara
124	Divisione malattie infettive	USL n. 10/D ospedale Careggi	Firenze
127	U.O. pneumotisiologia	Poliambulatorio Marmo USL n. 10/D Careggi	Firenze
193	Cattedra di immunologia clinica	Università di Firenze	Firenze

Codice identificativo (ad uso P.A.)	Reparto	Istituto/Ospedale	Città
125	Div medicina e malatie infettive U.S.L n. 10	Ospedale S. Maria Nuova	Firenze
126	—	Clinica medica I	Firenze
214	Servizio tossicodipendenze	Ospedale Careggi	Firenze
266	Cattedra ematologia centro emofiliaci	Ospedale Careggi USL n. 10	Firenze
329	Direzione casa circondariale	Nuovo complesso penitenziario Sollicciano	Firenze
344	Divisione clinica malatie infettive pediatriche	Centro clinico AIDS pediatrico	Firenze
255	Centro MTS	Istituto clinica dermosifilopatica	Firenze
219	Divisione malattie infettive	Ospedali riuniti	Foggia
211	Sezione malattie infettive	Ospedale Morgagni	Forlì
292	Spec. malattie infettive	Casa di reclusione di Fossano	Fossano
043	Divisione malattie infettive	Ospedale di Frosinone	Frosinone
157	Divisione medicina generale	Ospedale S. Caterina Novella	Galatina
090	Centro di medicina sociale	—	Gallarate
153	Divisione dermatologica	Ospedale di Gallarate	Gallarate
293	Aiuto sezione malattie infettive	USL n. 13 di Lecce	Gallipoli
331	Divisione malattie infettive	Ospedale Vittorio Emanuele III	Gela
051	Divisione malattie infettive	Ospedali Galliera	Genova
045	Divisione oncologia medica	Istituto nazionale ricerca cancro	Genova
102	Ematologia pediatrica	Ospedale Gaslini	Genova
048	Divisione medica interna	Ospedale S. Martino	Genova
049	Istituto di igiene	Università di Genova	Genova
050	Divisione broncologia pad. Maragliano	Ospedale S. Martino	Genova
046	Divisione malattie infettive	USL XIII GE n. 4	Genova
047	Prima clinica malattie infettive	Ospedale S. Martino	Genova
270	–	Direzione casa circondariale di Genova	Genova
252	Istituto II clinica	Malattie infettive	Genova
227	Divisione pediatria	Ospedale Galliera	Genova
204	Divisione medicina generale II	Ospedale S. Paolo sezione malattie infettive	Genova
282	—	Casa circondariale di Genova	Genova
220	—	Ospedale Gaslini	Genova
241	Istituto scientifico medicina interna	—	Genova
003	Divisione dermatologica	Ospedale Galliera	Genova
365	Istituto tumori	Ospedale San Martino	Genova
218	Unità operativa II medicina	Presidio ospedaliero Misericordia USL n. 28	Grosseto
288		Direzione casa reclusione di Isili	Isili
312		Casa di reclusione di Porto Azzurro	Isola d'Elba
190	Divisione medicina generale	Ospedale civile	Ivrea
334	Servizio farmaceutico	Ospedale civile Ivrea USL n. 40	Ivrea
005	Divisione medicina generale	USL n. 10	Jesi
053	Divisione malattie infettive	Ospedale S. Andrea	La Spezia
271	—	Casa circondariale La Spezia	La Spezia
284	–	Casa circondariale di Latina	Latina
088	—	Ospedale civile Santa Maria Goretti	Latina
274	Divisione malattie infettive	Presidio ospedaliero multizonale Vito Fazi	Lecce
086	Divisione malattie infettive	Ospedale di Lecco	Lecco
116	Divisione medicina sezione isolamento	Ospedale di Legnago USL n. 28	Legnago
341	–	USL n. 70	Legnano
114	Clinica medica I	Ospedale di Legnaro	Legnaro
128	Divisione malattie infettive	Ospedale di Livorno	Livorno

Codice identificativo (ad uso P.A.)	Reparto	Istituto/Ospedale	Città
076	Sezione malattie infettive	Ospedale maggiore di Lodi	Lodi
358	—	N.O.T. 56 Lombardia	Lodi
366	—	Casa circondariale di Larino	Larino
339	—	Casa circondariale di Lucera	Lucera
360	N.O.T. di Luino	USL n. 1 Lombardia c/o ospedale	Luino
172	Divisione malattie infettive	Ospedale civile S. Salvatore	L'Aquila
174	Divisione malattie infettive	Ospedale civile	Macerata
236	Nucleo operativo tossicodipendenze	USL n. 72	Magenta
208	Reparto isolamento	Presidio ospedaliero di Mantova	Mantova
185	Divisione malattie infettive	Ospedali riuniti provincia di Matera	Matera
263	Servizio microcitemia	Ospedali riuniti	Matera
345	—	Casa circondariale di Matera	Matera
148	Ente ospedaliero A. Ajello	USL n. 4	Mazara del Vallo
140	Divisione malattie infettive	Ospedale R. Margherita USL n. 14	Messina
141	Clinica medica II	Policlinico universit. Gazzi	Messina
382	USL n. 42	Ospedale Piemonte	Messina
244	Istituto malattie infettive	Policlinico universit. pad. H	Messina
290	—	Casa circondariale di Messina	Messina
181	Primario virologia	Ospedale R. Margherita	Messina
258	Prima clinica pediatrica	Università di Messina	Messina
110	Servizio M.I.	Ospedale civile Umberto I	Mestre
159	Clinica pediatrica I	Università di Milano	Milano
056	Prima divisione malattie infettive	Ospedale L. Sacco	Milano
061	Istituto ostetr. ginec. pediatr.	Ospedale Regina Elena	Milano
161	Cattedra di immunologia	Università di Milano/Ist. tum.	Milano
071	Reparto rianimazione	Clinica De Marchi	Milano
195	Centro trasfusionale ospedaliero	Policlinico	Milano
066	Clinica medica II sez. M. pad. Sacco	Ospedale Maggiore di Milano	Milano
062	Divisione medicina Resnati	Ospedale S. Carlo Borromeo	Milano
067	Istituto clinica psichiatrica	Ospedale Maggiore di Milano	Milano
058	—	Ospedale S. Raffaele	Milano
064	Centro emofilia e trombosi	Clinica Bianchi-Bonomi	Milano
055	Seconda divisione malattie infettive	Ospedale L. Sacco	Milano
054	Clinica malattie infettive	Ospedale L. Sacco	Milano
063	Reparto neurologia 2B	Ospedale S. Carlo Borromeo	Milano
068	Clinica tisiologica	Ospedale Maggiore di Milano	Milano
069	Prima clinica dermatologica	Università di Milano	Milano
057	Divisione neurochirurgia	Ospedale Fatebenefratelli - oftal.	Milano
070	Clinica pediatrica De Marchi	—	Milano
160	Istituto clinica ostetricia ginecologia	Prima Università di Milano	Milano
059	Reparto terapia intensiva	Ospedale S. Raffaele	Milano
023	Divisione IV	Ospedale L. Sacco	Milano
065	Ist. I clinica med. div. Granelli	Ospedale Maggiore di Milano	Milano
072	Divisione malattie infettive	Ospedale Niguarda	Milano
196	Clinica medica	Policlinico	Milano
122	Divisione ematologia	Ospedale Niguarda	Milano
237	Ematologia	Ospedale S. Eugenio	Milano
294	—	Direzione casa circondariale di Milano	Milano
031	Clinica malattie infettive	Università di Modena	Modena
320	—	Casa circondariale di Modena	Modena
321	Casa di lavoro	«Sariceta San Giuliano»	Modena
372	Sezione carceraria	Ospedale policlinico	Modena
238	Malattie infettive	Ospedale Maggiore	Modica
317	—	Ospedale psichiatrico giudiziario	Montelupo Fiorentino

Codice identificativo (ad uso P.A.)	Reparto	Istituto Ospedale	Città
074	Reparto pneumologia	Nuovo ospedale S. Gerardo	Monza
075	Clinica medica	Ospedale S. Gerardo	Monza
300	Direzione sanitaria USL n. 64	Ospedale San Gerardo	Monza
097	—	Casa circondariale Verbania	Mergozzo
163	Clinica malattie infettive	Ospedale Ascalesi	Napoli
011	Ist. med. int. e nefrologia	Prima facoltà med. II policlinico	Napoli
012	—	Ospedale Cotugno	Napoli
013	Divisione ematologia	Ospedale N. Pellegrini USL n. 42	Napoli
014	Prima divisione	Ospedale Cotugno	Napoli
009	Centro prev. ist. tumori	Fondazione Pascale	Napoli
010	Seconda clinica malattie infettive	Università di Napoli	Napoli
285	Prima divisione pronto soccorso e accettazione	Ospedale Cotugno	Napoli
269	Clinica malattie infettive	Prima facoltà Università di Napoli	Napoli
325	Ospedale psichiatrico giudiziario	Ministero di grazia e giustizia	Napoli
289	—	Casa circondariale di Napoli	Napoli
095	Divisione malattie infettive	Ospedale Maggiore	Novara
192	Divisione medicina generale	Ospedale civile S. Giacomo	Novi Ligure
254	Divisione medicina	Ospedale S. Francesco	Nuoro
298	—	Casa di reclusione di Orvieto	Orvieto
111	Divisione malattie infettive	Ospedale civile	Padova
113	Seconda cattedra pat. spec. medica	Ospedale civile	Padova
077	Reparto medicina	Ospedale civile di Palazzolo	Palazzolo sull'Oglio
155	Ist. malattie infettive	Università di Palermo	Palermo
147	Medicina generale	Ospedale Cervello	Palermo
146	—	Clinica pediatrica	Palermo
145	—	Ospedale Guadagna	Palermo
144	Divisione ematologia	Ospedale V. Cervello	Palermo
143	Ist. clinica med. malattie cardiovascolari	Università di Palermo	Palermo
205	Divisione malattie infettive	Ospedale Casa del Sole USL n. 60	Palermo
357	Clinica pediatrica I	Ospedale dei bambini	Palermo
206	Servizio AIDS USL n. 58	Ospedale civico	Palermo
017	Divisione malattie infettive	USL n. 4 Ospedali riuniti	Parma
272	—	Direzione istituti penali di Parma	Parma
084	Reparto rianimazione II	Policlinico S. Matteo	Pavia
085	Istituto tisiologia mal. apparato respiratorio	Università di Pavia	Pavia
082	Istituto malattie infettive	Policlinico S. Matteo	Pavia
119	Divisione malattie infettive	Policlinico Monteluce	Perugia
118	Istituto malattie infettive	Policlinico Monteluce	Perugia
361	—	Casa circondariale di Perugia	Perugia
175	Divisione malattie infettive	Ospedali riuniti di Pesaro	Pesaro
001	Divisione malattie infettive	Ospedale civile	Pescara
151	Divisione ematologia	Ospedale civile	Pescara
280	—	Dir. casa circondariale di Pescara	Pescara
335	Ambulatorio tossicodipendenze	Ospedale civile	Pescara
158	Divisione malattie infettive	Ospedale civile	Piacenza
178	Farmacia interna	Ospedale S. Corona	Pietra Ligure
307	—	USL n. 25 Val di Cornia	Piombino
130	Divisione malattie infettive	Ospedale di Pisa	Pisa
129	Divisione malattie infettive	Ospedali riuniti S. Chiara	Pisa
267	Clinica dermosifilopatica	Università di Pisa	Pisa
273	—	Casa circondariale di Pisa	Pisa

Codice identificativo (ad uso P.A.)	Reparto	Istituto Ospedale	Città
032	Seconda divisione medica	Ospedale civile di Pordenone	Pordenone
310	—	Casa circondariale di Pordenone	Pordenone
008	Divisione malattie infettive	Ospedale S. Carlo	Potenza
340	—	Dir. casa circondariale di Prato	Prato
231	Reparto malattie infettive	Ospedale civile	Prato
277	Reparto malattie infettive adulti	Ospedale civile USL n. 23	Ragusa
029	Divisione malattie infettive	Ospedale S. Maria delle Croci	Ravenna
276	—	Dir. casa circondariale di Ravenna	Ravenna
184	Reparto malattie infettive	Ospedali riuniti	Reggio Calabria
019	Terza divisione medicina USL n. 9	Arcispedale S. Maria Nuova	Reggio Emilia
018	Divisione malattie infettive	Arcispedale S. Maria Nuova	Reggio Emilia
336	—	Ospedale psichiatrico giudiziario	Reggio Emilia
073	Divisione I medicina	Ospedale di Rho	Rho
447	Ambulatorio immunodeficienza acquisita	C/o N.O.T. Ospedale di Rho	Rho
042	Divisione malattie infettive	Ospedale civile di Rieti	Rieti
015	Divisione pediatrica	Ospedale infermi di Rimini	Rimini
016	Divisione malattie infettive	Ospedale di Rimini	Rimini
315	—	Casa circondariale di Rimini	Rimini
035	Terza clinica medica	Università «La Sapienza»	Roma
034	Clinica malattie infettive	Università cattolica S. Cuore	Roma
152	Clinica malattie infettive	Università «La Sapienza»	Roma
040	Seconda divisione	Ospedale Spallanzani	Roma
036	—	Ospedale Bambin Gesù	Roma
179	Prima divisione	Ospedale Spallanzani	Roma
194	Centro AIDS	Ospedale S. Giovanni	Roma
039	Clinica dermatologica	Università «La Sapienza»	Roma
038	Prima clinica medica	Università «La Sapienza»	Roma
037	Clinica pediatrica	Università «La Sapienza»	Roma
235	Servizio malattie infettive	Ospedale S. Eugenio	Roma
229	Seconda catt. malattie infettive e tropicali	Policlinico Università «La Sapienza»	Roma
363	Casa circondariale femminile	Rebibbia	Roma
338	—	Casa circondariale Regina Coeli	Roma
352	Casa circondariale maschile	Nuovo complesso Rebibbia	Roma
242	Terza cat. malattie infettive Università di Roma	Istituto malattie tropicali	Roma
207	Istituto dermatologico	Ospedale S. Gallicano	Roma
197	Cattedra ematologia	—	Roma
323	Direzione sanitaria	Ospedale di Rovereto	Rovereto
354	Alcoologia e tossicodipendenze	USL n. 30	Rovigo
349	USL n. 30 Mediopolesina	—	Rovigo
311	—	Casa circondariale di Rovigo	Rovigo
239	Divisione malattie infettive	Ospedale civile S. Leonardo	Salerno
278	—	Dir. casa circondariale di Salerno	Salerno
306	—	Casa di reclusione San Cataldo	San Cataldo
377	USL n. 26	Ospedale	San Giovanni in Persiceto
052	Divisione malattie infettive	Ospedale provinciale gen.	Sanremo
092	—	Ospedale generale provinciale	Saronno
135	Divisione malattie infettive	Ospedale di Sassari	Sassari
250	—	Casa circondariale di Sassari	Sassari
328	N.O.T. di Seregno	USL n. 62	Seregno
131	Clinica medica	Ospedale S. Maria della Scala	Siena
132	Divisione malattie infettive	Ospedale S. Maria della Scala	Siena
198	—	Ospedale generale provinciale Umberto I	Siracusa
224	Divisione malattie infettive	Ospedale generale provinciale	Siracusa

Codice identificativo (ad uso P.A.)	Reparto	Istituto/Ospedale	Città
371	Divisione medicina	Ospedale civile	Sondrio
260	Divisione medicina	Ospedale di Soresina USL n. 51	Soresina
380	—	Casa di reclusione	Spoleto
318	—	Casa penale di Sulmona	Sulmona
332	Ematologia - Ospedale	Casa di sollievo della sofferenza	S. Giovanni Rotondo
337	Direzione casa circondariale	S. Maria Capua Vetere	S. Maria Capua Vetere
134	Reparto malattie infettive	Ospedale civile SS. Annunziata	Taranto
295	—	Casa circondariale di Tempio	Tempio
002	Divisione malattie infettive	Ospedale civile	Teramo
299	Clinica medica amb. antidroga	Ospedale civile	Teramo
120	Clinica malattie infettive	Ospedale civile Santa Maria	Terni
275	—	Dir. casa circondariale di Terni	Terni
191	Divisione medicina generale	Ospedale Maria Vittoria	Torino
099	Clinica malattie infettive	Ospedale Amedeo di Savoia	Torino
100	Divisione A	Ospedale Amedeo di Savoia	Torino
101	Divisione C	Ospedale Amedeo di Savoia	Torino
103	D.E.A. Osserv.	Ospedale Molinette	Torino
104	Centro di immunologia clinica	Ist. clinica pediatrica	Torino
283	—	Dir. casa circondariale Le Vallette	Torino
253	Ospedale Amedeo di Savoia	Divisione C	Torino
259	Divisione C	Ospedale Amedeo di Savoia	Torino
350	Ospedale civile di Tortona	—	Tortona
316	—	Direzione istituti penali di Trani	Trani
169	U.O. ematologia e servizio trasfusionale	Istituto ospedale Centro S. Chiara	Trento
123	Reparto malattie infettive	Ospedale Santa Chiara	Trento
213	Reparto infettivi	Ospedale di Treviglio	Treviglio
359	Farmacia presidio ospedaliero	USL n. 20 del Veneto	Treviso
033	Divisione infettivi USL n. 1	Ospedale S.M. Maddalena	Trieste
313	—	Casa di reclusione di Turi	Turi
265	Presidio provinciale AIDS	Settore igiene pubblica	Udine
091	Divisione malattie infettive	Presidio ospedaliero multizonale	Varese
379	Not USL n. 3	—	Varese
343	—	Direzione casa circondariale di Varese	Varese
308	—	USL n. 15 di Vasto	Vasto
279	—	Casa circondariale di Verona	Vasto
356	Divisione malattie infettive	Ospedale civile USL n. 15	Vasto
281	—	Direzione casa circondariale di Velletri	Velletri
108	Divisione malattie infettive	Presidio ospedaliero USL n. 16	Venezia
093	Divisione malattie infettive	Ospedale S. Andrea	Vercelli
094	Divisione medicina generale	Presidio ospedaliero USL n. 50	Vercelli
117	Divisione clinicizzata M.I.	C.O. Pol. Borgo Trento	Verona
330	Clinica dermat. Univ. di Verona	Ospedale Maggiore Borgo Trento	Verona
305	—	Casa circondariale di Verona	Verona
247	Sezione di Screening HIV	Presidio poliambulat. USL n. 25	Verona
257	USL n. 27 della regione Veneto	Ospedale di Zevio	Verona
246	Reparto malattie infettive	Ospedale di Vibo Valentia	Vibo Valentia
115	Divisione malattie infettive	Ospedale civile	Vicenza
044	Divisione malattie infettive	Ospedale civile	Viterbo
301	—	Stabilimenti carcerari	Viterbo
251	Divisione malattie infettive	Ospedale di Viterbo	Viterbo
333	—	Ospedale di Viterbo	Viterbo
149	Divisione medicina USL n. 22	Ospedale civile	Vittoria
264	Seconda divisione medica	Ospedale di Melegnano	Vizzolo Predabissi Melegnano
309	—	Casa circondariale di Teramo	(Castrogno) Teramo

91A3402

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163, recante: «Trasferimenti di ufficio di magistrati per assicurare la copertura di uffici giudiziari non richiesti».

Il decreto-legge 31 maggio 1991, n 163, recante: «Trasferimenti di ufficio di magistrati per assicurare la copertura di uffici giudiziari non richiesti», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991.

91A3448

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale a permutare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 2 luglio 1991 l'E.N.A.I.P. - Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale è stato autorizzato alla permuta di due immobili siti nel comune di Padova di pari valore.

91A3403

Scioglimento della società cooperativa «I Cerbiatti - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma

Con decreto ministeriale 2 luglio 1991 la società cooperativa «I Cerbiatti - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Domenico Oropallo.

91A3385

Provvedimenti concessioni società cooperative

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991 i poteri conferiti al dottor Giancarlo Colatei, commissario governativo della società cooperativa «Valchiria III - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 1° gennaio 1992.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1991, l'avv. Alberto Vaccari è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Zaneletti seconda - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Paullo (Milano), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 30 marzo 1987, in sostituzione del rag. Antonio Candido.

91A3386

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

571° Elenco dei provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna in data 5 gennaio 1991 la concessione mineraria «Castelraimondo» nei comuni di Castelraimondo e Gaglione (Macerata), è stata intestata alla società Sacci S.p.a., con sede in Roma, via G.B. De Rossi n. 22.

Con decreto distrettuale 23 febbraio 1991, la concessione mineraria di mina da cemento «Perino» nei comuni di Bettola e Coli (Piacenza) dell'Industria cementi G. Rossi S.p.a., è rinnovata per la durata di anni trenta dal 31 dicembre 1990.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1991 è accettata a decorrere dal 5 aprile 1990 la rinuncia della ditta dott. Arisi Alberto alla concessione mineraria «Bovegno», in comune di Bovegno (Brescia).

Con decreto distrettuale 28 gennaio 1991 la concessione mineraria «Ceresei VI» è stata ampliata ad Ha 25.58.

91A3384

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad acquistare un terreno

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1991, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1991, registro n. 5 Università, foglio n. 351, il Consiglio nazionale delle ricerche è stato autorizzato ad acquistare il terreno sito in Frascati, località Perazzetta.

91A3382

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di medicina e chirurgia:
ginecologia ed ostetricia;
ortopedia e traumatologia.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di economia e commercio:
diritto della navigazione.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria (sede di Como):
fondamenti di informatica;
comunicazioni elettriche;
fisica.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Facoltà di agraria:
nutrizione ed alimentazione animale;
miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale:
istituzioni di diritto privato.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
matematica finanziaria (biennale);
matematica generale;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
diritto delle imprese.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di economia e commercio:
economia aziendale;
statistica metodologica.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di economia e commercio:
tecnica industriale e commerciale;
politica economica e finanziaria.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della filosofia moderna;
filologia bizantina.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A3413

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
esercitazioni di matematiche.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:
lingua francese.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto privato.

Facoltà di agraria:
biotecnologia delle fermentazioni;
risorse genetiche agrarie;
zootecnica speciale I.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:
ottica fisiopatologica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della lingua latina;
storia del teatro.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno pesentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A3414

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 8 0 9 1 *

L. 1.200